



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

## **PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 28/07/2015**

**OGGETTO: Proposta al Consiglio, Deliberazione di G.C. n. 487 del 24/07/2015 – Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TARI”.**

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 13:15, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio Luciano	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

### **Il Collegio dei Revisori;**

- visto il parere di Regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 in termini di “favorevole”;
- visto il parere di Regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, in termini di “favorevole”;
- lette le osservazioni del Segretario generale;

si accinge ad esprimere il proprio parere che viene qui di seguito riportato.

Preliminarmente il Collegio si limita a prendere in considerazione solo alcuni aspetti, quelli più salienti del Regolamento che disciplina la IUC – Sezione TARI così come derivante dall'aggiornamento.

A riguardo viene ulteriormente precisato che, con la proposta in questione, si approva il Regolamento TARI con un unico atto distinto e separato dalla disciplina della IUC, già a sua volta approvata con Deliberazione di C.C., n. 27/2014, al fine di garantire la trasparenza amministrativa e di conseguenza rendere più agevole la consultazione del Regolamento medesimo.

Considerata la podestà normativa riservata all'Ente proprio per l'applicazione del Federalismo fiscale, già regolamentato con leggi costituzionali, visto anche l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il Comune si autodetermina e fissa le nuove tariffe per preservare e salvaguardare il proprio equilibrio finanziario di bilancio.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

A tal'uopo, si precisa che, ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si prevede che per gli Enti che hanno aderito alla procedura di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del Piano, l'Ente:

“può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”.

- il comma 639, della Legge 174/2013, secondo cui il gettito TARI deve assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

- il comma 679 stabilisce che “ il Comune, con Regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, può prevedere riduzioni ed esenzioni nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

#### **TUTTO CIO' RICHIAMATO, ESAMINATO, ANCHE NEI DETTAGLI,**

al fine di una semplificazione del procedimento amministrativo e soprattutto al fine di non determinare ingiuste disparità di trattamento tra le varie categorie dei soggetti passivi, la Giunta comunale propone una serie di modifiche al Regolamento con particolare riferimento al tributo TARI, e precisamente:

- art. 22 riguardante la disciplina per le riduzioni ed agevolazioni dedicate alle utenze domestiche, si propone di eliminare per i contribuenti invalidi e/o inabili al lavoro il vincolo del possesso di immobili nel Comune di Napoli;

- art. 6, comma 1, lettera c), che prevede l'esclusione tra i locali da tassare per idoneità a proporre rifiuti, anche l'inserimento dei locali SERVER FARM, stabilendo una riduzione della tassazione in misura del 10%, limitatamente alle parti comuni delle strutture alberghiere e ciò anche al fine di equiparare le stesse alle aree comuni condominiali:

- art. 8, comma 5, lettera b), nella parte in cui disciplina le modalità e i termini di presentazione delle istanze per ottenere i benefici previsti dallo stesso articolo, si



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

stabilisce che l'istanza, debitamente documentata, deve essere prodotta annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero o smaltimento;

- art. 23 e 24, che disciplinano rispettivamente le riduzioni per compostaggio e riduzioni e agevolazioni per utenze non domestiche anche al fine di consentire una diversa articolazione del procedimento amministrativo;

- art. 25, che prevede le riduzioni per recupero, viene stabilito che le riduzioni di che trattasi per i contribuenti che provvedono in autonomia al recupero dei rifiuti, potranno essere concesse solo su esibizione di una certificazione che deve essere rilasciata dalle società all'uopo autorizzate;

- art. 29, che disciplina i versamenti e le riscossioni, viene previsto anche per i nuovi iscritti l'obbligo di procedere al pagamento in autoliquidazione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24, consentendo in tal modo al cittadino di versare le somme dovute senza incorrere in sanzioni per il mancato versamento e, contestualmente, di provvedere a colmare il vuoto esistente nel precedente Regolamento;

#### TUTTO CIO' ARGOMENTATO

e, con particolare riferimento al quadro normativo interessato, il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere in termini di "favorevole" alla proposta al Consiglio di "Approvazione del Testo coordinato del Regolamento IUC – Sezione TARI" con le modifiche appena sopra dettagliate che questo Collegio riconosce valide ed idonee per la semplificazione amministrativa e per la razionalizzazione del pagamento del tributo TARI a carico dei contribuenti interessati.

Si raccomanda che la presente Deliberazione, una volta approvata sia trasmessa entro i termini di legge al MEF.

Con il rilascio del presente parere, il Collegio dei Revisori assolve anche al proprio obbligo come imposto dall'art. 239 del (TUEL).

Napoli, li 28/07/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI